

Articolo 1

Fornitura dell'acqua

Il presente regolamento è finalizzato alla migliore e più razionale utilizzazione delle acque e della rete degli acquedotti comunali, attuale e futura.

L'acqua è concessa di norma per gli usi domestici, per le piccole attività produttive artigianali e commerciali, per l'abbeveramento del bestiame, per le necessità igieniche e sanitarie delle attività produttive, per i servizi antincendio: per altri usi l'acqua potrà essere concessa subordinatamente ai fabbisogni della popolazione, nei limiti delle portate residue disponibili, ed alle condizioni di cui al successivo art. 2.

Sono quindi allacciabili, a titolo esemplificativo:

1. i fabbricati di civile abitazione, le abitazioni rurali, le stalle e gli insediamenti alberghieri;
2. porzioni e pertinenze di fabbricati non destinati ad abitazione, per soli scopi igienico-sanitari (deposito attrezzi, magazzini, autorimesse, ecc.);
3. i piccoli fabbricati rurali, per i soli scopi igienico sanitari, per la preparazione di anticrittogamici e per l'abbeveramento del bestiame;
4. i fabbricati industriali limitatamente ai servizi igienico sanitari e per la rete antincendio.

L'acqua può essere utilizzata, sempre subordinatamente ai fabbisogni, per aree verdi, orti e giardini che siano pertinenze di edifici già allacciati all'acquedotto; in caso di siccità o comunque di carenze di portata nella rete degli acquedotti, il Sindaco potrà, in ogni momento, mediante apposita ordinanza adeguatamente pubblicata, vietare ogni uso dell'acqua non strettamente correlato a motivi alimentari o igienico-sanitari.

L'acqua di norma, e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 2 non può essere utilizzata per l'irrigazione, sotto qualsiasi forma, di produzioni agricole, per le attività produttive a livello industriale, per l'uso ricreativo e sportivo di qualsiasi genere (piscine, innevamento artificiale, ecc) per le attività di autolavaggio, per impianti di climatizzazione a ricambio continuo.

L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili situati lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto, alle condizioni e secondo le disposizioni degli articoli seguenti e sempre limitatamente alle quantità di cui l'Ente può disporre. L'acqua potrà essere concessa anche ai fabbricati che non fronteggiano le condutture, sempre che i richiedenti si impegnino a provvedere a proprie spese alla realizzazione della nuova condotta occorrente per eseguire l'allacciamento, da realizzarsi secondo le norme degli articoli che seguono.

L'allacciamento all'acquedotto viene concesso esclusivamente per i fabbricati insistenti sul territorio del comune; in deroga e previo parere favorevole del Consiglio Comunale, potranno essere allacciati anche fabbricati siti nel territorio dei comuni confinanti qualora non sia tecnicamente possibile l'allacciamento ad altri acquedotti del comune limitrofo.

Ai sensi dell'art. 45 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, le concessioni di utenza, sia normali che speciali (previste dal successivo art. 2), possono essere concesse esclusivamente a favore di fabbricati realizzati in base a regolare concessione edilizia, o per i quali sia intervenuta domanda di concessione in sanatoria, o che fossero già ultimati alla data del 06 agosto 1967.

Articolo 2 *Concessioni speciali*

L'ente può concedere, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale, per cantieri edili e per tutti quei casi per cui di norma l'acqua dell'acquedotto non può essere utilizzata; in questo caso può essere rilasciata una concessione speciale, rimanendo però riservato al comune il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità, calamità naturale o di altra forma maggiore e comunque quando la disponibilità delle portate degli acquedotti sia tale da non soddisfare appieno le necessità delle concessioni normali.

A tal fine gli utenti che intendono usufruire delle autorizzazioni speciali, dovranno recarsi presso l'Ufficio Tecnico comunale, per la presentazione della richiesta di fornitura di un ulteriore contatore. Le spese di fornitura e di installazione del contatore stesso saranno a carico del richiedente.

Articolo 3 *Domanda di fornitura*

Per l'allacciamento all'acquedotto comunale i richiedenti dovranno presentare al Comune regolare domanda redatta su apposito modulo fornito dall'Ente, nella quale dovranno chiaramente risultare:

- le generalità complete del richiedente;
- il Comune di residenza, la via (o frazione) e il numero civico;
- l'indirizzo dovrà essere inviata l'eventuale corrispondenza e per il recapito delle bollette, se diverso da quello soprarichiesto;
- l'indicazione dello stabile per cui è fatta la richiesta (frazione e numero civico; in assenza di numero civico gli estremi catastali);
- la dichiarazione con la quale il richiedente attesta di aver preso visione del presente regolamento e che lo accetta senza riserve.

Articolo 4 *Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura*

Il contratto di fornitura è perfezionato con l'autorizzazione in calce alla domanda ed eventuali ulteriori spese saranno a carico del richiedente.

La richiesta di concessione per condomini o fabbricati in multiproprietà dovrà essere sottoscritta dall'amministratore; in sua assenza deve essere sottoscritta da tutti i proprietari, i quali dovranno nominare (ed il fatto dovrà risultare nella domanda di fornitura) un loro rappresentante. Ogni rapporto tra i richiedenti ed il comune avverrà per tramite del presentatore della domanda.

L'allacciamento non potrà essere eseguito se non dopo l'avvenuta autorizzazione.

Articolo 5 *Divieto di utilizzare diversamente l'acqua*

L'acqua fornita ad un fabbricato deve essere consumata esclusivamente nel medesimo per gli usi autorizzati, con assoluto divieto di deviarla in tutto od in parte ad altri edifici o ad altre parti dello stesso fabbricato non comprese nell'atto di concessione della fornitura.

Articolo 6 *Vincoli speciali*

E' comunque riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da ragioni di pubblico interesse.

Articolo 7 *Durata della concessione*

La durata della concessione (fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 2) non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dal 1° gennaio e, se avrà inizio nel corso dell'anno, avrà durata corrispondente alla frazione dell'anno e a tutto l'anno successivo, in seguito si prorogherà tacitamente di anno in anno.

Quando un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acquedotto comunale, dovrà dare disdetta del contratto di fornitura direttamente presso gli uffici comunali o con lettera raccomandata: la disdetta avrà effetto dal 30° giorno successivo al ricevimento da parte del Comune.

Articolo 8 *Variatione dell'utente*

In qualunque caso di variazione del titolare dell'utenza, il precedente concessionario ed il contraente dovranno, in solido, darne comunicazione scritta al Comune entro 15 giorni dal verificarsi del fatto: il subentrante dovrà dichiarare, con detta comunicazione, di subentrare senza interruzione al precedente proprietario, tanto per l'osservanza delle norme regolamentari quanto per il pagamento degli oneri, eventualmente arretrati.

Dietro esplicita richiesta, contenuta nella denuncia di variazione d'utenza, il comune disporrà per la lettura straordinaria del contatore.

Nel caso il fabbricato venga diviso, per qualsiasi ragione, tra più proprietari, dovrà essere altresì segnalato il nominativo del rappresentante come precisato nel precedente art. 4 a proposito dei condomini.

Fino a quando l'Amministrazione non abbia avuto notizia di cambio di titolarità, il precedente concessionario sarà sempre considerato responsabile dell'osservanza del presente regolamento e degli impegni assunti.

Articolo 9 ***Prezzo dell'acqua***

La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dal competente organo deliberante dell'Ente in relazione ai costi di gestione; le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti e sottoposte alle verifiche di legge.

Le tariffe determinate sono relative al costo unitario al metro cubo.

Articolo 10 ***Tariffe di favore***

Non sono ammesse tariffe di favore o gratuite

Articolo 11 ***Provvidenza a favore degli allevatori***

Gli allevamenti di bestiame delle imprese agricole di cui all'articolo n. 2135 del codice civile, potranno beneficiare di una tariffa agevolata determinata dal competente organo deliberante dell'Ente.

Articolo 12 ***Quota fissa***

I contratti di fornitura prevedono, a prescindere dai consumi, il pagamento di una quota fissa annua a contatore, che verrà determinata dal competente organo deliberante dell'Ente.

Articolo 13 ***Consumi, letture e riscossione delle bollette***

Le letture dei contatori sono effettuate a cura del comune.

In relazione alle caratteristiche climatiche del territorio comunale che di fatto impediscono la lettura dei contatori nei mesi invernali, le letture verranno eseguite nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 15 ottobre di ogni anno; apposito incaricato del Comune procederà alla lettura dei contatori e annoterà il consumo di ogni singola utenza. Su esplicita richiesta dell'utente potrà essere rilasciata apposita ricevuta con il consumo riscontrato. I consumi saranno convenzionalmente considerati afferenti all'intero anno in corso al momento della lettura. L'utente resta obbligato al pagamento dei canoni e consumi dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'erogazione dell'acqua.

Per le riscossioni si applicano le disposizioni in materia di entrate patrimoniali dei Comuni. Quanto dovuto verrà pagato in un'unica soluzione o in due rate, entro le scadenze indicate sulle bollette stesse, alla tesoreria dell'Ente o con altra forma di pagamento specificata sul bollettino inviato all'utente o ad altre persone da questo appositamente incaricata.

In caso di ritardato pagamento l'ufficio competente provvederà ad emettere un primo sollecito dopodiché, scaduto il termine indicato, il comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua senza che tale sospensione liberi il concessionario dai suoi obblighi contrattuali precedentemente presi o gli dia diritto ad alcun abbuono.

La sospensione dell'erogazione comporta la risoluzione del contratto di fornitura.

Qualora l'utente intendesse rinnovare il rapporto di utenza, dopo aver saldato ogni addebito nei confronti dell'Amministrazione riguardo a fatturazioni precedenti e spese sostenute per la sospensione dell'erogazione, dovrà presentare nuova domanda di allacciamento così come disposto dal precedente articolo 3. Trattandosi di nuovo allacciamento resta inteso che l'utente dovrà, qualora già non lo fosse, adeguare l'allacciamento alle norme previste dal presente regolamento. L'allacciamento verrà effettuato previo pagamento di tutte le spese contrattuali ed accessorie così come previsto dal presente regolamento. L'utente dovrà poi, come nei casi di nuovi allacciamenti, rimborsare eventuali spese sostenute per il collegamento all'interno del pozzetto disposto dal comune, alla ditta appaltatrice del servizio sulla base del prezzario approvato dal competente organo deliberante dell'Ente.

Articolo 14

Interruzione o riduzione dell'erogazione dell'acqua

L'acqua sarà distribuita, di norma, continuamente. Tuttavia il Comune non si impegna, in modo assoluto, né all'erogazione in tutte le ore del giorno, né alla quantità di acqua prelevabile dall'acquedotto. L'erogazione sarà invece fornita nella misura consentita dalla potenzialità periodica delle sorgenti; pertanto l'Ente si riserva, in caso di necessità e per carenza di acqua, di sospendere o ridurre l'erogazione in ogni ora della giornata; resta inoltre convenuto che in caso di siccità potrà essere tolta o ridotta la quantità di acqua ai privati, prima alle concessioni speciali e poi a quelle normali, senza che nessun indennizzo o rifusione possa essere richiesto dagli utenti.

Inoltre il Comune non assume nessuna responsabilità per eventuali interruzioni delle portate o per sbalzi di pressione dovute ad esigenze di servizio (riparazioni, manutenzioni, interruzioni causate da guasti o rotture ai macchinari od alle opere di pompaggio alla rete distributiva), per difetti di carico, od estinzione di incendi. Anche in questi casi nessun diritto, indennizzo o rifusione potrà essere richiesta. In tutti questi casi l'Ente provvederà con la migliore sollecitudine possibile alla rimozione della cause della interruzione del servizio. E' compito dell'utente verificare la pressione dell'acqua nel punto di consegna, ed eventualmente installare idonei regolatori o riduttori di pressione.

Peraltro gli utenti dovranno tempestivamente comunicare all'ufficio tecnico comunale la necessità di interrompere l'erogazione dell'acqua per consentire l'esecuzione di lavori o la riparazione di guasti sulla loro tubazione. L'Ente si farà premura di avvisare tempestivamente quando le interruzioni potranno essere previste in anticipo.

Articolo 15 Allacciamenti

Le opere idrauliche di derivazione della condotta principale con relativi accessori, compreso l'apparecchio totalizzatore dei consumi (in seguito denominato "contatore"), costituiscono l'allacciamento.

Articolo 16 Esecuzione degli allacciamenti

L'acqua viene fornita ai richiedenti le cui proprietà ed abitazioni di trovino nelle zone percorse dall'acquedotto nel punto che l'Amministrazione comunale riterrà più conveniente sia per la gestione del servizio, che per l'economicità del lavoro, che per l'interesse pubblico. L'allacciamento avverrà di norma direttamente sulla condotta dell'acquedotto comunale e sarà eseguito a cura dell'Amministrazione o da eventuali ditte di manutenzione o gestione.

L'allacciamento sarà realizzato nell'interno del pozzetto dell'acquedotto più prossimo al fabbricato del richiedente; il contatore sarà posto in opera dal personale comunale appena a valle del punto di consegna, il contatore dovrà essere intercettato sia a monte che a valle all'interno del pozzetto. Il contatore e la saracinesca di deflusso a monte saranno forniti dall'Amministrazione comunale e piombati dal personale autorizzato non appena installati in quanto di proprietà comunale, mentre la valvola a valle per l'intercettazione della tubazione privata viene addebitata all'utente. Dovrà essere cura dell'utente prevedere la possibilità di svuotare le tubazioni per evitare i danni del gelo a causa di lungo periodo di inutilizzo durante l'inverno. Può quindi esser posta in opera a valle del contatore una valvola con chiave di bloccaggio ed una valvola per lo scarico della tubazione all'interno del pozzetto comunale; tutte le relative spese restano a carico dell'utente. Oltre ai dispositivi sopraindicati e della eventuale valvola di non ritorno (di seguito descritta) non è possibile installare altra apparecchiatura (riduttori, filtri, ecc.)

all'interno dei pozzetti comunali se non espressamente menzionato nell'autorizzazione di allacciamento.

Se nel pozzetto più prossimo all'utente non sia tecnicamente possibile, sulla base delle valutazioni del personale tecnico comunale preposto, eseguire l'allacciamento, sarà realizzato un nuovo pozzetto, nel punto ritenuto più idoneo dall'Amministrazione, a cura e spese dell'Amministrazione stessa.

Se l'utente per motivi di suo interesse ed in base a propri calcoli di convenienza ed economicità ritenga di non accettare il punto di consegna proposto dall'Amministrazione e richieda di costruire un pozzetto in un luogo che l'ufficio tecnico riconosce non utile o necessario per la futura gestione dell'acquedotto, tale pozzetto potrà essere realizzato, sempre conformemente alle disposizioni del successivo articolo 18, ma a cura e spese del richiedente e sotto la direzione del personale comunale: detto pozzetto diventerà comunque di uso pubblico.

I contatori rimangono di proprietà del Comune che ne cura l'installazione e la sostituzione per normale usura tecnica. Pur restando il contatore di proprietà del comune rimane di pertinenza dell'utente la salvaguardia dello stesso dalla rottura per incuria, manomissione o dal gelo a riguardo dei quali ne verrà ritenuto unico responsabile. In nessun caso l'utente potrà intervenire sul contatore comunale e sulla valvola a monte dello stesso.

In ogni caso il contatore sarà unico per ogni fabbricato, il solo valido per la lettura dei consumi. Negli edifici che ospitano più alloggi i condomini hanno facoltà di installare, a proprie cure e spese, sulla rete di distribuzione, contatori supplementari per il riparto della spesa complessiva.

Solo in casi particolari, adeguatamente motivati, il contatore potrà essere installato sulla rete privata di distribuzione od all'interno dell'esercizio servito.

E' norma generale che il numero degli allacciamenti debba essere ridotto al minimo e che debba essere realizzato un unico allacciamento per ogni edificio o per più edifici adiacenti di un solo proprietario.

E' fatto divieto assoluto di effettuare allacciamenti in terra.

E' vietato a chiunque di utilizzare le tubazioni dell'acqua per la messa a terra di impianti elettrici o comunque alimentati da correnti elettriche. Gli allacciamenti esistenti dovranno adeguarsi alle presenti disposizioni nel più breve tempo possibile e comunque in occasione di rifacimenti e sostituzioni delle tubazioni. L'adeguamento di cui al divieto previsto dal presente comma dovrà essere attuato per tutti gli allacciamenti anche se già esistenti entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 17

Reti di distribuzione

Tutte le diramazioni necessarie per portare l'acqua dal punto di presa alla proprietà saranno fatte dai concessionari a propria cura e spese; dovranno essere eseguite a regola d'arte, interrate a profondità tale da garantirle dal gelo, sempre sotto la sorveglianza e la direzione dell'ufficio comunale, restando facoltà e diritto dell'Amministrazione di prescrivere le condizioni e le cautele opportune da osservarsi nell'interesse pubblico. Sempre a carico del concessionario restano tutti gli oneri necessari per i ripristini del caso. Le condotte dovranno avere misura pari a quelle dell'attacco concesso. Il concessionario è tenuto alla massima manutenzione e sorveglianza delle condutture realizzate.

Nel caso l'amministrazione ritenga che il tratto di condotta da realizzare per servire il richiedente possa essere o divenire in futuro di interesse pubblico, potrà realizzarla direttamente, stabilendo così un nuovo punto di consegna; oppure, concordandosi con il concessionario il tracciato e le caratteristiche tecniche, la nuova tubazione considerata opera di urbanizzazione, potrà essere eseguita dal privato e quindi assunta in carico dall'Amministrazione, previo rimborso del costo se relativamente ad edifici già esistenti, o riduzione, entro i limiti di legge, degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977 n. 10, nel caso di edifici di nuova costruzione.

Articolo 18

Altre modalità per la predisposizione dei pozzetti per nuovi allacciamenti e per la realizzazione delle reti di distribuzione

I pozzetti da realizzarsi sulle reti dell'acquedotto comunale dovranno essere fatti in calcestruzzo od in mattoni pieni, con spessore delle pareti non inferiori a cm. 20, profondità non inferiore a cm. 140. La realizzazione del pozzetto dovrà comunque e sempre essere tale da garantire un franco di cm. 50 tra la tubazione ed il fondo del pozzetto. Le dimensioni minime interne sono di cm. 120 per 120 (diametro cm. 120 se circolari) con lastra superiore in c.a. e chiusino in ghisa di tipo pesante, il tutto carreggiabile.

Prima di iniziare i lavori di sterro, il richiedente dovrà aver ottenuto regolare concessione, anche ai sensi del vigente codice della strada, dall'Ente cui è di pertinenza la sede stradale. Per quanto concerne le strade comunali, l'autorizzazione all'allacciamento non ha implicita l'autorizzazione ai lavori stradali, per i quali deve essere richiesta apposita concessione ai sensi del codice della strada. Non è esclusa l'applicazione della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il materiale di risulta dovrà essere portato a discarica autorizzata.

L'eventuale attraversamento della sede stradale potrà essere fatto interamente solo quando non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere occupata solo dopo aver completamente chiuso la prima. Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sua cura e spese, la segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, in modo da evitare

danni a persone o cose ricadendo ogni responsabilità sul concessionario medesimo, restando pienamente sollevata l'Amministrazione ed il personale dell'ufficio tecnico.

Nello scavo che servirà per la condotta idrica non potranno di norma essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognarie, del metano, ecc); nel caso sia necessaria la posa di più condotte nello stesso scavo queste potranno essere autorizzate secondo le istruzioni che saranno di volta in volta impartite sentiti i diversi Enti e uffici.

Se la tubazione fosse in polietilene, sul fondo dello scavo dovrà predisporre un letto di posa in sabbia dello spessore di cm. 10, ed il tubo verrà ricoperto di sabbia per altri cm. 10.

Il rinterro per scavi su strade dovrà farsi con ghiaia naturale, escludendo grossi sassi e non con il terreno proveniente dallo scavo, onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale: detto terreno deve essere portato a discarica.

Il ripristino del piano viabile dovrà farsi in quattro fasi:

- 1ª fase: rinterro come al punto precedente;
- 2ª fase: getto dello spessore di cm. 15-20 di calcestruzzo classe R 100 dosato con 150 Kg/mc di cemento R325, livellato ad una quota inferiore di cm. 2-5 rispetto al piano viabile;
- 3ª fase: stesura e cilindratura di conglomerato bituminoso per manti di usura (tappeto), opportunamente raccordato e con larghezza aumentata di cm. 30 per ogni bordo dello scavo;
- 4ª fase: ripristino a regola d'arte di tutte le opere ed i manufatti, comprese le banchine.

Articolo 19

Spese di allacciamento

A norma degli articoli precedenti l'allacciamento è realizzato a cura del Comune attraverso la ditta di manutenzione o gestione.

Sono a carico dell'utente le spese relative alla connessione fra la tubazione privata in arrivo nel pozzetto ed il contatore. Allo scopo di razionalizzare la distribuzione dei tubi all'interno dei pozzetti, tale connessione sarà di norma effettuata dal personale comunale o dalla ditta di manutenzione o gestione, la quale ne addebita il costo direttamente all'utente, calcolato sulla base del prezzario in vigore, approvato dal competente organo deliberante dell'Ente.

Articolo 20

Norme per gli impianti interni

Gli impianti interni agli edifici potranno, prima di essere allacciati, essere collaudati dal personale tecnico dell'Ente.

Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua potabile con condotti di fognatura, vasi e scarichi delle latrine, né con impianti di sollevamento privati.

I condotti per le pulizie delle latrine, orinatoi, altri apparecchi igienici, ecc. dovranno essere alimentati da appositi serbatoi ai quali l'acqua pervenga per libero deflusso da bocche sollevate almeno cm. 20 sul massimo livello raggiungibile dell'acqua negli stessi apparecchi.

Per tutte le condutture e le apparecchiature interne dovranno essere impiegati materiali igienicamente idonei, essendo tassativamente vietato l'impiego di materiali che possono essere ritenuti nocivi per la salute pubblica. Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alla norma del presente articolo od alle vigenti disposizioni in materia di igiene, il Comune prescriverà le necessarie opere di modifica da eseguire e potrà sospendere la fornitura dell'acqua a norma degli articoli che seguono.

Articolo 21 *Attraversamento di terreni privati.*

L'esecuzione degli allacciamenti è subordinata, nel caso in cui sia necessario, alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate ed all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni relative, anche di Enti pubblici.

Nel caso non siano prodotti gli assensi o gli atti di servitù per i passaggi sulle proprietà di terzi, il Comune potrà solo dichiarare la disponibilità a concedere l'allacciamento, restandone la materiale esecuzione subordinata all'ottenimento dei permessi di passaggio.

Articolo 22 *Proprietà e responsabilità dell'allacciamento e delle tubazioni private*

Tutto quanto fa parte dell'allacciamento, anche se su proprietà privata, rimane di proprietà dell'Amministrazione, rinunciando il concessionario ad ogni privilegio di legge in proposito.

Per conto, in qualsiasi caso in cui venga concessa l'installazione, se pur in via provvisoria, del contatore in altra posizione che non sia il pozzetto di allacciamento comunale, rimane inteso che la tubazione ad uso privato realizzata dall'utente è a totale carico di quest'ultimo che ne è responsabile relativamente alla corretta manutenzione e gestione in particolare per quanto riguarda danni da gelo, perdite e diramazioni abusive.

Al fine di evitare danni da gelo sarà cura dell'utente prevedere un sistema di svuotamento dell'allacciamento e il qualitativo di acqua indispensabile ad evitarne il congelamento.

Nel caso di più allacciamenti esistenti su tubazione private, la proprietà e la responsabilità di tali tubazioni rimane a carico dei fruitori, a meno di specifica assunzione in carico da parte del Comune che dovrà comparire da documento appropriato, corredato dal certificato di collaudo e corretta esecuzione, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 23
Modifica degli allacciamenti

Una volta eseguito l'allacciamento, qualsiasi ulteriore modifica venisse richiesta ed ottenuta dal concessionario sarà a suo esclusivo a totale carico. Essa, se accordata, sarà considerata alla stregua di un nuovo allacciamento.

Articolo 24
Rifacimento degli allacciamenti esistenti

Qualora gli allacciamenti esistenti dovessero per qualsiasi motivo, anche per eventuali opere di manutenzione all'acquedotto comunale, essere rifatti, dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento, sempre a spese del concessionario.

Articolo 25
Responsabilità dell'allacciamento

Il concessionario è responsabile della vigilanza, della cura e del corretto utilizzo dell'allacciamento, nonché dell'ordinaria e straordinaria manutenzione della propria rete di adduzione. E' sempre considerato responsabile in caso di manomissioni, furti d'acqua e rottura per gelo. E' considerata manomissione la semplice rottura di un sigillo.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, l'utente dovrà darne immediato avviso all'Amministrazione. L'utente dovrà però assumere le precauzioni necessarie perché nella eventualità di rotture della propria rete di distribuzione, non abbiano a verificarsi allagamenti od altri danni a terzi.

Il concessionario è responsabile verso il Comune di tutti i danni che le proprietà comunali abbiano a subire per motivi a lui imputabili, derivanti da mancata od insufficiente manutenzione alle sue proprietà, dalla mancata ed intempestiva esecuzione di lavori atti a prevenire maggiori danni, o dal rifiuto di ottemperare alle disposizioni di cui articolo 27: il concessionario dovrà in tal caso rimborsare le spese occorrenti per le riparazioni e le eventuali sostituzioni.

Articolo 26
Verifiche a carico del concessionario

Il Comune ha facoltà di verificare in ogni tempo, a mezzo del proprio personale, le diramazioni della rete di distribuzione, tanto interne quanto esterne, per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale d'esercizio. Il concessionario si impegna, con la firma del contratto di fornitura, a consentire che il personale autorizzato acceda alla proprietà privata nel normale orario di ufficio per eseguire le verifiche e le ispezioni necessarie.

Articolo 27
Rifiuto di sottostare a verifiche

Nel caso il privato rifiuti l'accesso e l'ispezione da parte del personale autorizzato, verrà notificato all'utente il giorno e l'ora in cui il personale si ripresenterà per le verifiche; nel caso sia nuovamente rifiutato l'accesso, verrà sospeso il contratto di fornitura e la conseguente erogazione dell'acqua potabile sino a quando le verifiche non siano state eseguite; nel frattempo l'utente potrà servirsi delle fontane pubbliche.

Articolo 28
Lavori coattivi di manutenzione, ripristino o modifica

Qualora nel corso delle verifiche di cui all'articolo 27 il personale comunale accertasse la necessità di eseguire opere di manutenzione, di ripristino o modifica agli impianti esistenti, motivate da ragioni di interesse pubblico, (per motivi sanitari, perdite d'acqua sulla condotta privata, diramazioni abusive ecc.), il Sindaco, sulla scorta del rapporto del personale comunale, ordinerà al privato l'esecuzione dei lavori necessari stabilendo il termine temporale utile. In caso di inadempienza, il contratto d'utenza sarà sospeso ed interrotta l'erogazione dell'acqua, sino a quando non sia stato ottemperato all'ordine del Sindaco. Nei casi più gravi, al fine di evitare maggiori danni alle pubbliche proprietà, alla collettività od all'incolumità pubblica, l'Amministrazione potrà intervenire direttamente per eseguire lavori necessari con successiva rivalsa delle spese sull'utente.

Articolo 29
Verifiche del contatore

Quando un utente non ritenesse valide le indicazioni del contatore, il Comune, dietro formale richiesta dell'utente stesso, verificherà il funzionamento dell'apparecchio.

Nel caso si constatino errori nelle indicazioni dovuti al misuratore si provvederà alla sua sostituzione ed il consumo relativo all'ultimo esercizio verrà così rideterminato:

- a) se nel primo anno di esercizio, sulla base della lettura del medesimo periodo dell'anno successivo;
- b) se nei successivi anni di esercizio, nella misura del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente.

Non si procederà a conguagli o altre rideterminazioni di consumi per periodi superiori all'anno a partire dalla data di segnalazione dell'utente.

Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno, le spese di verifica, quali saranno documentate, saranno a carico dell'utente il quale dovrà rimborsarle al Comune.

Le norme per la determinazione sommaria dei consumi di cui ai precedenti commi, saranno utilizzate anche nel caso in cui i consumi riportati dai contatori siano inattendibili a causa di bloccaggi o malfunzionamenti rilevati dal personale incaricato del Comune o per il verificarsi delle successive opere di spegnimento.

Articolo 30 *Impianti speciali*

Al fine di evitare l'introduzione di acque estranee nell'acquedotto comunale, nonché permettere il corretto funzionamento degli apparecchi misuratori, tutte le utenze con sistema di rifornimento idrico misto (comunale - privato) dovranno avere tubazioni distinte ed immediatamente identificabili, prive di qualsiasi connessione diretta.

Al solo scopo di ovviare alle situazioni esistenti ed altrimenti non immediatamente risolvibili è consentita, in sostituzione dell'obbligo di cui al paragrafo precedente, l'installazione di un dispositivo di non ritorno sulla tubazione di allacciamento all'acquedotto comunale.

Tale provvedimento è esteso a tutti quegli allacciamenti che possono, anche solo in via teorica od accidentale, essere fonte di inquinamento dell'acqua potabile.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano i casi principali in cui l'installazione è obbligatoria: qualora le condutture private dell'acqua potabile siano direttamente collegate a impianti di trattamento, piscine, impianti antincendio a mezzo sprinkler, impianti di irrigazione automatica, macchine di lavaggio per tintorie, apparecchi per lavorazioni grafiche, apparecchiature dentistiche, ospedali, cliniche, impianti a vapore, lavatrici industriali, impianti di lavaggio automezzi, circuiti di raffreddamento, impianti di lavaggio bottiglie, autoclavi ed impianti di sollevamento in genere e comunque per tutte le industrie che utilizzino l'acqua per usi diversi da quelli igienico-sanitari abituali.

Il dispositivo "sconnettore" dovrà essere installato subito dopo la valvola a valle del contatore e preceduto da un filtro ispezione con scarico. Il dispositivo dovrà comunque essere posizionato orizzontale ed in luogo facilmente accessibile per i periodici controlli di buon funzionamento effettuati dai responsabili dell'erogazione potabile.

A prescindere da tali controlli l'utente rimane comunque unico responsabile del corretto funzionamento del dispositivo di non ritorno anche nelle situazioni di seguito descritte.

Il dispositivo di non ritorno dovrà essere installato a cura e spese dell'utente, che si trova in una delle situazioni ivi descritte. E' obbligo dell'utente stesso avvisare con ragionevole anticipo il gestore dell'acquedotto del giorno e ora in cui avverrà l'installazione affinché questi ne possa verificare l'efficacia e la corretta posa.

Nelle norme di quanto al punto precedente l'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 29 del presente regolamento provvederà d'ufficio all'installazione di detta apparecchiatura addebitandone le spese all'utente. Il Comune potrà richiedere la

rimozione degli impianti speciali qualora gli stessi si dimostrino incompatibili con le esigenze generali della distribuzione.

Articolo 31 ***Idranti pubblici***

Lungo il tracciato dell'acquedotto, secondo il piano di intervento razionale di antincendio, sono dislocati degli idranti o prese apposite.

Gli idranti e le prese antincendio in caso di necessità sono a disposizione dei VV.FF. e degli eventuali loro gruppi volontari locali. Questi ne possono verificare il funzionamento durante l'ispezione periodica di controllo. A nessun altro, eccetto il personale comunale e di manutenzione, è permesso di utilizzare gli idranti e le prese antincendio se non in caso di incendio.

Articolo 32 ***Chiusura delle reti antincendio***

Ogni qualvolta venga segnalato un incendio in un punto qualsiasi dell'acquedotto comunale, tutti gli utenti serviti dovranno chiudere tutti i rubinetti per consentire il maggior afflusso possibile ai messi estintori. In tali casi il Comune si riserva la facoltà di interrompere il servizio anche su interi tratti dell'acquedotto comunale ed anche in altre località.

Articolo 33 ***Bocche antincendio***

E' facoltà dell'Ente concedere ai privati bocche antincendio per impianti di spegnimento intero; le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario e secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso. In ogni caso l'allacciamento dell'impianto dovrà avvenire all'interno dei pozzetti comunali come le normali utenze e come queste ultime dovranno essere intercettati da apposito contatore.

Articolo 34 ***Reti antincendio***

Nel caso si richieda l'autorizzazione per l'esecuzione di rete od impianti antincendio all'interno di edifici o complessivi produttivi, questi dovranno essere eseguiti sulla base di un progetto debitamente approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco che dovrà essere depositato presso l'ufficio tecnico. In ogni caso l'allacciamento sulla condotta comunale sarà sempre unico e con un solo contatore, del diametro previsto dal progetto o prescritto dal comando VV.FF. Ogni bocca sarà sigillata, ed il sigillo potrà essere rimosso solo in caso di incendio.

Non potrà essere eseguito il rinterro, anche parziale, prima della verifica dei lavori da parte del personale tecnico comunale, che redigerà il relativo verbale sia per la regolare esecuzione dei lavori secondo il progetto sia per l'apposizione dei sigilli.

Articolo 35 Fontanili

In un programma di contenimento dei consumi, i fontanili del pubblico acquedotto presentano un aspetto accessorio ornamentale e pertanto, se pur non sopprimibili, il loro uso è subordinato ai fabbisogni delle utenze, alle portate delle sorgenti e a qualsiasi altra esigenza specificata nel presente regolamento. In considerazione di questo, è assolutamente vietato a chiunque non espressamente autorizzato dall'Amministrazione intervenire sulle valvole di erogazione per modificarne la portata. Sono fatti salvi dal divieto i casi di incendio.

L'Amministrazione si riserva, in caso di danneggiamenti o manomissioni ai fontanili pubblici, di sospenderne il servizio e di rivalersi su eventuali responsabili.

Articolo 36 Tutela della qualità dell'acqua destinata all'utilizzo potabile

Nelle aree di tutela assoluta circostanti le opere di presa e delimitate da recinzione è assolutamente vietato l'ingresso a chiunque non autorizzato dal Comune o dal responsabile della ditta appaltatrice del servizio di manutenzione o gestione.

Nelle zone di rispetto, per in raggio minimo di mt. 200 a monte delle sorgenti ed opere di presa o comunque, qualora evidenziata ed appositamente segnalata, nell'area compresa dall'isocrona a 60 giorni, sono vietate tutte le attività indicate all'art. 6 comma 2 del D.P.R. 24.05.1988 n. 236.

Quale fascia di protezione delle condotte comunali, nei mt. 10 su ambo i lati che interessano il tracciato dell'acquedotto è vietato l'accumulo anche temporaneo di letame o il deposito di materie che possano essere fonti di inquinamento o di rilascio di sostanze corrosive per le tubazioni.

E' vietato a chiunque non autorizzato, espressamente per legge o d'ufficio attraverso apposito contratto, di accedere ai manufatti di captazione ed ai serbatoi dell'acquedotto comunale.

Parimenti è vietato a chiunque non espressamente autorizzato dall'amministrazione Comunale, procedere alla manovra di apparecchiature, valvole ecc. insistenti sulle tubature dell'acquedotto che siano di proprietà del Comune. Dal predetto divieto sono escluse le manovre da parte del personale dei VV.FF. in caso di incendio.

Per tutti i casi sopraccitati l'Amministrazione, oltre alle sanzioni previste dalla legislazione in vigore e dal presente regolamento, ha facoltà di rivalersi sui responsabili per

danneggiamenti derivanti da alterazioni di tipo sia qualificativo che quantitativo dell'acqua potabile in distribuzione.

Articolo 37
Eventuali modificazioni delle presenti norme

L'Amministrazione si riserva di modificare, completare od aggiornare le norme contenute nel presente regolamento.

Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già titolari di concessioni d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto all'Amministrazione, entro il termine di un mese dall'entrata in vigore, di voler rinunciare alla concessione.

Articolo 38
Deroghe

In casi particolari, opportunamente documentati, sono ammesse deroghe alle norme tecniche previste dal presente regolamento (posizionamento dei contatori, realizzazione delle condotte, dei pozzetti, ecc.). Sulle richieste di deroga dovrà esprimersi, quando non diversamente precisato, la Giunta Comunale che in caso di accoglimento prescriverà di volta in volta le norme e le cautele da adottarsi.

Articolo 39
Sanzioni

Salvi i casi di dolo, colpa grave o frode e gli altri espressamente previsti, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, nei casi di inosservanza delle norme del presente regolamento saranno comminate le sanzioni amministrative di cui al *Regolamento Comunale per la Disciplina delle Sanzioni* vigente.

Articolo 40
Norme transitoria

Il presente regolamento si applica dalla sua entrata in vigore anche per coloro che sono già titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto di voler rinunciare alla concessione entro 90 giorni dalla definitiva entrata in vigore del regolamento.

Articolo 41
Acqua privata ad uso civile

Ai sensi del D.P.R. 24.05.1988 n° 236 e del DM Sanità 26.03.1991, che determinano norme sui controlli sanitari delle Acque destinate al consumo umano, gli utenti che utilizzano sorgenti private devono far pervenire annualmente al Comune le analisi previste dalla

normativa suddetta e, inoltre, ai sensi del D.Lvo 152/99 (ex Legge merli), che detta norme sullo scarico delle acque in pubblica fognatura, deve essere quantificata in metri cubi la quantità di acqua scaricata, al fine di applicare le tariffe di cui alla L. 36/94 e dalla L. 549/95 e successive modificazioni.

Pertanto gli utenti utilizzatori di acqua privata dovranno recarsi presso l'Ufficio Tecnico Comunale, con l'attestazione della potabilità dell'acqua, per la presentazione della richiesta di fornitura di contatore.

SOMMARIO

Art. 1	Fornitura dell'acqua	pag. 01
Art. 2	Concessioni speciali	pag. 02
Art. 3	Domanda di fornitura	pag. 02
Art. 4	Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura	pag. 02
Art. 5	Divieto di utilizzare diversamente l'acqua	pag. 03
Art. 6	Vincoli speciali	pag. 03
Art. 7	Durata della concessione	pag. 03
Art. 8	Variazione dell'utente	pag. 03
Art. 9	Prezzo dell'acqua	pag. 04
Art. 10	Tariffe di favore	pag. 04
Art. 11	Provvidenza a favore degli allevatori	pag. 04
Art. 12	Quota fissa	pag. 04
Art. 13	Consumi letture e riscossione delle bollette	pag. 04
Art. 14	Interruzione o riduzione dell'erogazione dell'acqua	pag. 05
Art. 15	Allacciamenti	pag. 06
Art. 16	Esecuzione degli allacciamenti	pag. 06
Art. 17	Reti di distribuzione	pag. 08
Art. 18	Altre modalità per la predisposizione dei pozzetti per n Nuovi allacciamenti e per la realizzazione delle reti di dist.	pag. 08
Art. 19	Spese di allacciamento	pag. 09
Art. 20	Norme per gli impianti interni	pag. 09
Art. 21	Attraversamento di terreni privati	pag. 10
Art. 22	Proprietà e responsabilità dell'allacciamento e delle Tubazioni private	pag. 10
Art. 23	Modifica degli allacciamenti	pag. 11
Art. 24	Rifacimento degli allacciamenti esistenti	pag. 11
Art. 25	Responsabilità dell'allacciamento	pag. 11
Art. 26	Verifiche a carico del concessionario	pag. 11
Art. 27	Rifiuto di sottostare a verifiche	pag. 12
Art. 28	Lavori coattivi di manutenzione ripristino o modifica	pag. 12
Art. 29	Verifiche del contatore	pag. 12
Art. 30	Impianti speciali	pag. 13
Art. 31	Idranti pubblici	pag. 14
Art. 32	Chiusura delle reti antincendio	pag. 14
Art. 33	Bocche antincendio	pag. 14
Art. 34	Reti antincendio	pag. 14
Art. 35	Fontanili	pag. 15
Art. 36	Tutela della qualità dell'acqua destinata all'utilizzo Potabile	pag. 15
Art. 37	Eventuali modificazioni delle presenti norme	pag. 16
Art. 38	Deroghe	pag. 16
Art. 39	Sanzioni	pag. 16
Art. 40	Norme Transitoria	pag. 16
Art. 41	Acqua privata ad uso civile	pag. 16
Art. 46	Efficacia del regolamento	pag. 16